

☒ S. P. Q. R.
COMUNE DI ROMA

Deliberazione n. 228

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 2002

VERBALE N. 92

Seduta Pubblica del 23 dicembre 2002

Presidenza : MANNINO - CIRINNA'

L'anno duemiladue, il giorno di lunedì ventitré del mese di dicembre, alle ore 15,05, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 15 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe MANNINO, il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 15,35 – il Presidente MANNINO dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 34 Consiglieri:

Alagna Roberto, Bartolucci Maurizio, Battaglia Giuseppe, Berliri Luigi Vittorio, Bertucci Adalberto, Casciani Carlo Umberto, Cau Giovanna, Cirinnà Monica, Cosentino Lionello, Dalia Francesco, Di Francia Silvio, Di Stefano Marco, Eckert Coen Franca, Failla Giuseppe, Fayer Carlo Antonio, Foschi Enzo, Galeota Saverio, Galloro Nicola, Gasparri Bernardino, Giansanti Luca, Giulioli Roberto, Laurelli Luisa, Lorenzin Beatrice, Lovari Gian Roberto, Mannino Giuseppe, Nitiffi Luca, Orneli Paolo, Perifano Massimo, Piso Vincenzo, Prestagiovanni Bruno, Santese Franco, Sentinelli Patrizia, Tajani Antonio e Vizzani Giacomo.

ASSENTI l'on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri:

Argentin Ileana, Bafundi Gianfranco, Baldi Michele, Carapella Giovanni, Carli Anna Maria, Coratti Mirko, De Lillo Fabio, Della Portella Ivana, De Luca Pasquale, D'Erme Nunzio, Fioretti Pierluigi, Ghera Fabrizio, Iantosca Massimo, Malcotti Luca, Marchi Sergio, Mariani Maurizio, Marroni Umberto, Marsilio Marco, Milana Riccardo, Panecaldo Fabrizio, Rizzo Gaetano, Sabbatani Schiuma Fabio, Santini Claudio, Smedile Francesco, Spera Adriana e Zambelli Gianfranco.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, nomina, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento, i Consiglieri Fayer e Lorenzin per l'espletamento delle funzioni di scrutatore, in sostituzione dei Segretari non ancora eletti.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Borgna Giovanni, Causi Marco, Coscia Maria, Gramaglia Mariella, Minelli Claudio e Morassut Roberto.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,35 – la Vice Presidente Monica CIRINNA' assume la presidenza dell'Assemblea.

(O M I S S I S)

A questo punto il Segretario Generale dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO assume le sue funzioni.

(O M I S S I S)

A questo punto la Presidente designa quale scrutatore il Consigliere Santini in sostituzione della Consigliera Lorenzin.

(O M I S S I S)

A questo punto la Presidente designa quale scrutatore il Consigliere Marsilio in sostituzione del Consigliere Santini.

(O M I S S I S)

129^a Proposta (Dec. G.C. del 23 luglio 2002 n. 97)

Aggiornamento del contributo per oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 e della quota del corrispettivo di urbanizzazione dovuto per cessioni o concessioni di aree nel P.E.E.P.

Premesso che il rilascio delle concessioni edilizie, ai sensi dell'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è subordinato alla corresponsione, da parte degli intestatari, di due contributi, l'uno commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione e l'altro rapportato al costo di costruzione, salvo i casi di concessioni gratuite prescritti dalla stessa legge;

Che per quanto concerne gli oneri contributivi per le spese di urbanizzazione la citata legge ha stabilito che essi debbono essere determinati sulla base delle tabelle parametriche definite dalla Regione Lazio;

Che con deliberazione consiliare n. 2961 del 30 gennaio 1978, in conformità alle tabelle parametriche fissate dalla Regione Lazio con legge n. 35 del 12 settembre 1977 – cui sono succedute la legge regionale di modifica n. 71 del 18 giugno 1980 e la conseguente deliberazione consiliare n. 3612 del 7 ottobre 1980 e la legge regionale n. 10 del 10 maggio 2001 – si è provveduto a determinare l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria agli effetti della corresponsione dei relativi contributi sia per l'edilizia residenziale che per quella turistica, commerciale e direzionale, nonché per impianti industriali e artigianali, fissandone altresì i criteri attuativi;

Tenuto presente che il più recente provvedimento comunale adottato in materia risale alla deliberazione consiliare n. 7 del 16 febbraio 1998, con cui si è provveduto con decorrenza 1 gennaio 1997, tra l'altro, all'adeguamento del contributo per oneri d'urbanizzazione e della quota del costo di urbanizzazione del corrispettivo dovuto per cessioni o concessioni di aree nell'ambito dei Piani di Zona dell'edilizia economica e popolare;

Che l'art. 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 prevede aggiornamenti quinquennali in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontrati e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale;

Che la predetta disposizione normativa è confluita nell'art. 16, comma 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante il testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia;

Che il termine di entrata in vigore del predetto D.P.R. n. 380/2001 è stato prorogato all'1 gennaio 2003 per effetto dell'art. 2 del D.L. 20 giugno 2002, n. 122;

Che, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge regionale del 12 settembre 1977, n. 35 la misura del contributo per le opere di urbanizzazione è soggetta all'adeguamento quinquennale in relazione all'andamento dei costi e i Comuni debbono procedere alla nuova determinazione dell'incidenza delle opere di urbanizzazione quando risulti modificato alcuno dei parametri di riferimento ovvero alcune delle previsioni urbanistiche del territorio ed anche in altri casi consentiti dalla legge regionale;

Che, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale del 28 luglio 1978 n. 35, al fine di equilibrare i costi di urbanizzazione e i mezzi finanziari a disposizione, il relativo contributo va stabilito in misura corrispondente all'incidenza unitaria a metro cubo realmente rilevata sia pure nei limiti delle tabelle parametriche regionali;

Che tali tabelle parametriche regionali, non più modificate dopo la legge regionale n. 71 del 18 giugno 1980, non consentono di pervenire al richiesto equilibrio tra i costi di urbanizzazione e i relativi contributi, ma dal contesto della normativa regionale già richiamata risulta l'obbligatorietà per l'Amministrazione Comunale di adeguare la misura del contributo ai costi effettivi delle opere di urbanizzazione;

Considerato che durante il periodo di tempo trascorso dall'attuazione della citata deliberazione del C.C. n. 7/98 di adeguamento del contributo per oneri di urbanizzazione e della quota del costo di urbanizzazione del corrispettivo dovuto per cessioni o concessioni di aree nell'ambito dei Piani di Zona dell'edilizia economica e popolare, si è nuovamente accentuato il divario tra i costi effettivi che l'Amministrazione sostiene per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e la misura del contributo che a questo titolo proviene dal rilascio delle concessioni edilizie;

Che, nel persistere del mancato aggiornamento delle tabelle parametriche regionali, si rende pertanto non più procrastinabile l'esigenza di addivenire ad un ulteriore aggiornamento in materia, tenuto conto che nel frattempo in cinque anni, i costi delle opere pubbliche, in particolare quelli riferiti alle opere di urbanizzazione sono lievitati;

Che, ai sensi del comma 4 dell'art. 22 del succitato Decreto Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001 n. 380, che entrerà in vigore l'1 gennaio 2003 per quanto riguarda gli interventi subordinati a denuncia di inizio attività, le regioni individuano le tipologie di intervento edilizio assoggettate a contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione;

Che, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443 dell'art. 1, comma 12 secondo periodo, le regioni a Statuto ordinario, con legge, possono individuare quali degli interventi indicati dal comma 6 del medesimo articolo, realizzabili in base a semplice denuncia di inizio attività, sono assoggettati a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia;

Considerato che, per quanto riguarda l'edilizia residenziale pubblica, l'art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 così come modificato dal comma 63, lettera d), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a sua volta modificata dall'art. 7 della legge 30 aprile 1999, n. 136, prevede che: "... il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle cedute in proprietà, è determinato in misura pari a costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile

entro il limite di quanto dovuto ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni”;

Considerato, inoltre, che, in data 27-31 luglio 1995, il Consiglio Comunale ha adottato la deliberazione n. 158, secondo quanto disposto dal Decreto Interministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, con cui sono state definite le Zone Territoriali Omogenee;

Che, con deliberazione consiliare n. 92 del 29 maggio 1997 è stata adottata la variante generale al Piano Regolatore denominata Piano delle Certezze con cui sono state fissate le scelte relative sia alla tutela e alla valorizzazione dei beni storico-naturalistici, sia alla funzionalità e alla gestione degli interventi nella città consolidata;

Che, pertanto, alla luce delle due deliberazioni succitate, è stata ridefinita con la deliberazione consiliare n. 7/98 la tabella C di cui alla deliberazione di C.C. n. 2961/78, già modificata con atto del C.C. n. 3612/80;

Che, tuttavia, nella deliberazione C.C. n. 7 del 16 febbraio 1998 relativamente alla tabella C non sono state inserite le zone in corso di convenzione – convenzionate – N – P e sono state riportate alle zone omogenee E1 – E2 – B2 – C rispettivamente le zone di P.R.G. H2 – H3, invece di H3, H1 invece di H1- H2, E1- E2 – E3 – F2 – G2 – G3 invece di E1 (parte) – E2 (parte) – E3 (parte) – F2 (parte) – G2 (parte) – G3 (parte) – in corso di convenzione (parte) – convenzionate (parte), E1- E2 - E3 - F2 -G2 - G3 – C invece di C – E1 (parte) – E2 (parte) – E3 (parte) – F2 (parte) – G2 (parte) – G3 (parte) – in corso di convenzione (parte) – convenzionate (parte);

Che con Ordinanze del Sindaco n. 428 dell’1 settembre 1997 – n. 94 del 20 febbraio 1998 – n. 89 del 26 aprile 2000 e n. 88 del 26 aprile 2000 sono stati approvati gli Accordi di Programma per la riqualificazione urbanistica e funzionale delle aree ferroviarie delle Stazioni di S. Pietro, Tiburtina, Ostiense, Trastevere – Porto Fluviale, Quattro Venti con i quali è stata istituita la sottozona M5 (riqualificazione urbanistica e funzionale delle aree ferroviarie delle Stazioni di S. Pietro, Tiburtina, Ostiense, Trastevere – Porto Fluviale, Quattro Venti) ad integrazione delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.;

Che, con la ratifica dell’adesione comunale all’Accordo di Programma pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 5 del 20 febbraio 1998 per l’individuazione dei siti per le localizzazioni ambientalmente compatibili alle attività di autodemolizione e rottamazione, è stata istituita la sottozona M5 ad integrazione delle norme tecniche di attuazione del P.R.G., corretta in sottozona M6 (servizi pubblici per centri autodemolizione e rottamazione) dalla deliberazione C.C. n. 176 del 9 novembre 2000 di formulazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate avverso la variante generale al P.R.G. denominata Piano delle Certezze, adottata con deliberazione C.C. n. 92 del 29 maggio 1997;

Che pertanto occorre, alla luce delle rettifiche sopramenzionate e dei nuovi provvedimenti, ridefinire la tabella C di cui alla deliberazione di C.C. n. 2961 del 30 maggio 1978, già modificata con deliberazione C.C. n. 3612 del 7 ottobre 1980 e con deliberazione C.C. n. 7 del 16 febbraio 1998;

Che, per procedere alla riformulazione delle tabelle parametriche, è stato necessario interessare vari uffici del Dipartimento VI, del Dipartimento IX, del Dipartimento XII e del Dipartimento X per le parti di rispettiva competenza;

Che dalle analisi condotte dagli Uffici è emerso come percentualmente, sulla totalità degli interventi attuativi di strumenti urbanistici particolareggiati, i Piani di Zona ex lege n. 167/62 costituiscano circa il 70% e le lottizzazioni convenzionate il restante 30%, che si è reso, pertanto, necessario procedere alla determinazione dei nuovi corrispettivi calcolando la media ponderale dei dati afferenti sia ai Piani di Zona che alle lottizzazioni convenzionate;

Considerato che in base alle valutazioni dei costi di insediamento nei PP.ZZ. di cui alla legge 167/62 elaborate per pervenire alla definizione dei corrispettivi fissati con deliberazione di C.C. n. 7/98, un abitante comporta una spesa complessiva di circa 9 milioni per opere di urbanizzazione primaria e secondaria ne consegue un corrispettivo di L. 40.138 per le OO.UU. primaria e di L. 36.362 per le secondarie;

Che dall'insieme dei dati ricavati, in particolare, sia dal computo finale del costo delle OO.UU. primaria dei numerosi Piani di Zona, sia dai dati forniti dalle Aziende erogatrici dei PP.SS. in ordine ai costi sostenuti per detti piani, emerge un aumento, per la densità più ricorrente, di circa il 25%;

Considerato altresì che, per quanto riguarda le urbanizzazioni secondarie, la struttura urbana della Città si è profondamente modificata con un forte incremento dei servizi realizzati nell'ultimo decennio, ed è pertanto possibile determinare tali oneri nella misura del 70% del costo accertato dal Dipartimento XII – U.O. 3, e comunicato con nota n. 1378 del 21 maggio 2002, e fissato in Euro 28,65/mc (pari a L. 55.468 = 70% di 79.240);

Che ricadendo i PP.ZZ. della legge n. 167/62 spesso in zone interne ad ambiti urbani già edificati ma carenti di opere di urbanizzazione secondaria, poiché l'Amministrazione assegna ad essi la funzione di superare tali carenze realizzando opere al servizio di detti ambiti, ben più vasti di quelli dei PP.ZZ. medesimi, appare equo prefigurare una incidenza dei costi per la realizzazione delle OO.UU. secondarie a carico dei soggetti attuatori pari a circa il 53% del predetto costo tabellare, pari quindi a Euro 21.69/mc. (già L. 41.997);

Preso atto che in data 16 luglio 2002 il Direttore del Dipartimento IX ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. ha espresso: "Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: F. Febbraro";

Che in data 16 luglio 2002 il Ragioniere Generale ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. ha espresso: "Parere di regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: F. Lopomo";

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Viste le leggi regionali nn. 35/77 e 35/78;

Visto l'art. 7 della legge n. 537/93;

Visto il comma 63 lett. d dell'art. 3 della legge n. 662/96;

Vista la deliberazione C.C. n. 2961/78;

Vista la deliberazione C.C. n. 3612/80;

Vista la deliberazione C.C. n. 274/94;

Vista la deliberazione C.C. n. 158/95;

Vista la deliberazione C.C. n. 92/97;

Vista la deliberazione C.C. n. 7/98;

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera:

- 1) di approvare le seguenti nuove tabelle A, B, I, C per il calcolo del contributo consorzio per le spese di urbanizzazione:

TABELLA A

(per destinazioni residenziali)

DTZ	50	70	100	140	150	200	250
IFT	0,50	0,70	1,00	1,40	1,50	2,00	2,50
IFF	1,00	1,40	2,00	3,20	3,50	4,50	7,50
Up	37,87 (73.318)	33,38 (64.625)	24,86 (48.130)	23,06 (44.651)	21,92 (42.447)	16,42 (31.796)	13,82 (26.750)
Us	28,65 (55.468)	28,65 (55.468)	28,65 (55.468)	28,65 (55.468)	28,65 (55.468)	28,65 (55.468)	28,65 (55.468)
U	66,52 (128.786)	62,03 (120.093)	53,51 (103.598)	51,71 (100.119)	50,57 (97.915)	45,07 (87.264)	42,47 (82.218)

valori espressi in Euro (valori espressi in lire)
(per destinazioni residenziali su aree "167")

DTZ	100
IFT	1,00
IFF	2,00
Up	24,86 (48.130)
Us	21,69 (41.997)
U	46,55 (90.127)

valori espressi in Euro (valori espressi in lire)

TABELLA B

(per destinazioni turistiche, commerciali, direzionali)

DTZ	50	100	150	200	250
IFT	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50
IFF	1,00	2,00	3,50	4,50	7,50
Up	62,49 (120.990)	62,36 (120.750)	55,74 (107.919)	45,15 (87.415)	41,18 (79.740)

valori espressi in Euro (valori espressi in lire)

(per destinazioni non residenziali su aree "167")

DTZ	100
IFT	1,00
IFF	2,00
Up	62,36 (120.750)

valori espressi in Euro (valori espressi in lire)

- D.T.Z. : densità territoriale di zona (in abitanti per ettaro)
 I.F.T. : indice di fabbricabilità territoriale (in mc./mq.)
 I.F.F. : indice di fabbricabilità fondiaria (in mc./mq.)

- Up : oneri di urbanizzazione primaria (in Euro-lire/mc.)
 Us : oneri di urbanizzazione secondaria (in Euro-lire/mc.)
 U : onere totale di urbanizzazione (in Euro-lire/mc.)

TABELLA I

(Classi di costo per numero di addetti)

	da 0 a 15	da 16 a 50	da 51 a 200	da 201 a 1000	Oltre 1000
Up1	17,87 (34.595)	19,84 (38.417)	21,53 (41.685)	23,80 (46.081)	24,59 (47.622)
Up2	4,93 (9.538)	5,75 (11.139)	6,46 (12.510)	6,77 (13.107)	7,19 (13.914)
Us	3,65 (7.066)	3,65 (7.066)	3,65 (7.066)	3,65 (7.066)	3,65 (7.066)
Uc	24,65 (47.722)	26,78 (51.850)	28,63 (55.434)	29,99 (58.062)	30,85 (59.735)

valori espressi in Euro (valori espressi in lire)

- Up1 : costo base delle opere di urbanizzazione primaria per mq. di superficie utile coperta al piano;
 Up2 : costo base delle opere di urbanizzazione primaria per mq. di superficie di insediamento;
 Us : costo base delle opere di urbanizzazione secondaria per mq. di superficie di insediamento;
 Uc : costo base delle opere di urbanizzazione per mc. di edifici residenziali, per residenze di servizio ed assimilabili, annessi alle costruzioni o impianti industriali e artigianali.

N.B. La tabella è stata aggiornata sulla base degli incrementi percentuali dal'ISTAT relativamente al costo di costruzione rilevato dall'1 gennaio 1997 al 31 dicembre 2001.

TABELLA C

N.	ZONA TERRITORIALE OMOGENEA	ZONA DI P.R.G.	DESTINAZIONI RESIDENZIALI			DESTINAZIONI TURISTICHE COMMERCIALI DIREZIONALI		
			NUOVA COSTR.	DEMOL. E RICOSTR.	RISTRUT.	NUOVA COSTRUZIONE	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	RISTRUT.
1	A1	A (parte) - G1 (parte)	1.00	0.60	0.30	1.00	0.80	0.60
2	A2	A (parte) - B1 (parte) - B2 (parte) - B3 (parte) - G1 (parte)	1.00	0.40	0.20	1.00	0.80	0.40
3	B1	B1 (parte) - B2 (parte) - B3 (parte) - D G1 (parte) - in corso di convenzione (parte) - convenzionate (parte)	0.90	0.30	0.20	0.90	0.40	0.40
4	B2	E1 (parte) - E2 (parte) - E3 (parte) - F2 (parte) - G2 (parte) - G3 (parte) - in corso di convenzione (parte) - convenzionate (parte)	0.90	0.30	0.20	0.90	0.40	0.40
5	B3	F1 - O1 - O2 - O3 - in corso di convenzione (parte) - convenzionate (parte)	0.80	0.40	0.20	0.80	0.40	0.50
6	C	C- E1 (parte) - E2 (parte) - E3 (parte) - F2 (parte) - G2 (parte) - G3 (parte) - in corso di convenzione (parte) - convenzionate (parte)	1.00	0.30	0.40	1.00	0.20	0.50
7	D	L1 - L2 - L3	-	-	-	-	0.20	0.50
8	E1	H3	1.00	0.30	0.20	-	0.20	0.50
9	E2	H1 - H2	1.00	0.30	0.20	-	0.20	0.50
10	F1	M1 - M3 - M4 - M5 - M6	1.00	0.50	0.40	1.00	0.20	0.50
11	F2	N	-	-	-	0.90	0.20	-
12	F3	G1 (parte) - G4 - M2 - I1 - I2 - P	1.00	0.50	0.40	1.00	0.20	0.50
13	F3*		-	-	-	0.90	0.20	-

N.B. La categoria F3* comprende i servizi privati costituiti da attrezzature culturali, religiose, assistenziali per le zone M2 di P.R.G. e sportive per le zone G4 di P.R.G. Tutti gli altri servizi rientrano nella categoria F3.

- 2) di applicare le suindicate tabelle anche al costo per le urbanizzazioni (primarie e secondarie) ai fini della determinazione del calcolo del corrispettivo di cessione o concessione di aree ricadenti nei Piani di Zona di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167, come da disposto legislativo del 23 dicembre 1996 n. 662 comma 63 lett. d art. 3, sia per destinazioni residenziali che non residenziali;
- 3) di applicare gli aggiornamenti così previsti a partire dall'1 gennaio 2002;
- 4) per quanto riguarda i programmi urbanistici complessi già definiti, che comportano il rispetto degli equilibri economici delle proposte dei privati e recepiti nei programmi stessi, i competenti organi deliberanti espliciteranno, con apposito provvedimento a cura del Dipartimento IX, le modalità operative applicate al fine di assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico degli interventi anche a seguito dell'aggiornamento del contributo intervenuto con l'esecutività della presente deliberazione.

La Segreteria Generale comunica che le Commissioni Consiliari Permanenti VII e II, rispettivamente nelle sedute dell'11 ottobre 2002 e del 14 novembre 2002, hanno espresso parere favorevole all'ulteriore iter della proposta.

(O M I S S I S)

La PRESIDENTE invita il Consiglio alla votazione, con procedimento elettronico, della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, dichiara che la proposta risulta approvata con 26 voti favorevoli, 7 contrari e l'astensione dei Consiglieri Coratti, De Lillo, Di Stefano, Lovari e Zambelli.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Alagna, Argentin, Baldi, Bartolucci, Battaglia, Berliri, Bertucci, Carli, Cau, Cirinnà, Coratti, Cosentino, Dalia, De Lillo, Della Portella, Di Francia, Di Stefano, Eckert Coen, Fayer, Foschi, Galloro, Gasparri, Giansanti, Giulioli, Laurelli, Lovari, Malcotti, Marchi, Marroni, Nitiffi, Panecaldo, Perifano, Piso, Prestagiovanni, Santese, Smedile, Vizzani e Zambelli.

La presente deliberazione assume il n. 228.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
G. MANNINO – M. CIRINNA'

IL SEGRETARIO GENERALE
V. GAGLIANI CAPUTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. SCIORILLI

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
23 dicembre 2002.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....